Ordinanza

concernente l'estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori

(Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori, OOCOP)

Modifica del 25 febbraio 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'allegato 2 dell'ordinanza del 30 ottobre 2002¹ sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori è modificato secondo la versione qui annessa.

П

La presente modifica entra in vigore il 15 marzo 2009.

25 febbraio 2009 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2009-0030 883

¹ RS 919.117.72

Allegato 2 (art. 11)

Parte A

A. Organizzazione di produttori Produttori Svizzeri di Latte

1. Importo dei contributi

I non membri devono versare alla Federazione Produttori Svizzeri di Latte (PSL), quale organizzazione di produttori ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2, i seguenti contributi:

- a. 1 centesimo per chilogrammo di latte commercializzato a favore delle misure di cui al numero 2.1:
- b. 0,725 centesimi per chilogrammo di latte commercializzato a favore delle misure di cui al numero 2.6.

2. Utilizzazione dei contributi

- 2.1 Il contributo versato conformemente al numero 1 lettera a deve essere impiegato per le misure temporanee seguenti:
 - a. intervento nel quadro di richieste di traffico di perfezionamento;
 - intervento nel quadro della promozione dello smercio di burro per uso artigianale e industriale a livello nazionale;
 - c. intervento nel quadro dello smercio di panna nel gelato;
 - d. intervento a favore delle esportazioni di panna.

Alla fine dell'anno, i mezzi non impiegati possono essere riportati all'anno successivo per le stesse misure.

- 2.2 L'adozione di misure di cui al numero 2.1 è vincolata alla preventiva consultazione dell'Organizzazione Artigiani svizzeri del formaggio (Fromarte), dell'Associazione dell'industria svizzera del latte (AIL), dell'Organizzazione settoriale Burro (OSB) e dell'Associazione latte svizzero (ALS). La consultazione verte sulla necessità dell'intervento, sul tipo e sulla durata delle misure e sui mezzi impiegati.
- 2.3 La PSL informa immediatamente le organizzazioni consultate e l'Ufficio federale sulle misure decise e sulla rispettiva durata e, dopo la loro attuazione, sull'importo impiegato (quantitativo × aliquota = importo) per ogni singola misura.
- 2.4 Per le misure di cui al numero 2.1 occorre, per quanto tecnicamente possibile, indire un bando di concorso.
- 2.5 Nel rapporto annuale di cui all'articolo 13 devono essere illustrati all'attenzione dell'Amministrazione i mezzi impiegati per ogni singola azienda.

- 2.6 Il contributo versato conformemente al numero 1 lettera b deve essere impiegato per le seguenti misure di solidarietà internazionali, nazionali o regionali intese a promuovere lo smercio in Svizzera e all'estero indipendentemente dalla marca:
 - ricerche di marketing;
 - b. pubblicità di base generica;
 - c. misure generiche di promozione delle vendite;
 - d. campagna informativa sul valore nutritivo, la freschezza e la qualità del latte e dei latticini;
 - e. misure che interessano più categorie adottate in collaborazione con Agro-Marketing Suisse (AMS);
 - f. misure di marketing adottate da Switzerland Cheese Marketing (SCM) a favore dei formaggi svizzeri.

3. Trasmissione di dati

I servizi amministrativi incaricati del contingentamento lattiero e la TSM trasmettono su richiesta alla PSL i seguenti dati:

- a. gli indirizzi degli addetti alla valorizzazione del latte e dei commercianti diretti:
- i quantitativi di latte che i produttori hanno venduto agli addetti alla valorizzazione del latte.

4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri si applica:

- a. per l'importo di cui al numero 1 lettera a, fino al 31 dicembre 2009;
- b. per l'importo di cui al numero 1 lettera b, fino al 31 dicembre 2011.